



COMUNE DI TAINO

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI COSTITUZIONE E
FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI
CONSILIARI**

Indice

- Art. 1 Costituzione e composizione
- Art. 2 Funzioni delle Commissioni
- Art. 3 Organizzazione delle Commissioni
- Art. 4 Convocazione e modalità di funzionamento delle Commissioni
- Art. 5 Pubblicità dei lavori
- Art. 6 Decadenza dalla carica
- Art. 7 Dimissioni dei componenti Commissioni Consiliari
- Art. 8 Delega
- Art. 9 Commissioni di Studio
- Art. 10 Commissioni di controllo e di garanzia
- Art. 11 Diffusione
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1 – Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno Commissioni permanenti, stabilendone le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Le Commissioni Consiliari sono costituite da un numero di consiglieri tale da assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
3. Entro venti giorni dall'esecutività della deliberazione di istituzione della Commissione, ciascun gruppo comunica al Sindaco i propri consiglieri rappresentanti nella Commissione. In caso sia necessaria la sostituzione definitiva di un Commissario, il gruppo procede alla comunicazione al Sindaco del nuovo nominativo entro venti giorni dalla vacanza.
4. Della regolare costituzione delle Commissioni il Sindaco informa il Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 2 – Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico – amministrativo allo stesso attribuiti, nell'ambito delle materie di competenza. Tali compiti sono svolti attraverso la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione, nonché attraverso la valutazione successiva dei risultati.
2. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi.
3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalla Commissione.
4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal Presidente della Commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.
5. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco, il quale trasmette quelle relative a deliberazioni al Segretario comunale per l'istruttoria prevista dalla Legge.
6. Il parere espresso dalle Commissioni sarà di tipo consultivo.

Art. 3 – Organizzazione delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora non si raggiunga la maggioranza dei voti per l'elezione del Presidente si procederà ad una nuova votazione. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere le Commissioni permanenti.
2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, viene tenuta entro venti giorni da quello in cui è pervenuta l'ultima nomina dei componenti la Commissione.

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad assegnare le funzioni vicarie. Tale designazione viene comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il Presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti nominato dal Presidente.

Art . 4 – Convocazione e modalità di funzionamento delle Commissioni

1. Le riunioni delle commissioni sono valide quando é presente la metà dei componenti assegnati, arrotondata per eccesso.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi in cui si discute delle qualità di persone.
3. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti. Nella richiesta dovranno essere specificati gli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione con votazione a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione e l'ordine del giorno da trattare.
L'avviso deve essere recapitato ai componenti, nel loro domicilio, anche via mail, almeno tre giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
6. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori e Consiglieri delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.
7. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno della seduta sono depositati presso la sede comunale 72 ore prima della riunione a disposizione dei membri della Commissione.
8. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono partecipare, con facoltà di relazione ed intervento sugli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
9. Nell'espletamento dell'incarico ciascun componente può farsi assistere da un solo esperto. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Presidente della Commissione.
10. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, a titolo consultivo, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Art . 5 – Pubblicità dei lavori

1. Della convocazione delle Commissioni é data notizia attraverso la pubblicazione di apposito avviso pubblicato sul sito del Comune al link: accesso - amministrazione - commissioni presente sul sito del Comune di Taino.
2. Per ciascuna riunione il Presidente cura la redazione, entro i quindici giorni successivi, di un verbale che illustra in forma riassuntiva i lavori della Commissione e le conclusioni alle quali la stessa é pervenuta sugli argomenti trattati. Nella redazione del verbale sono esclusi riferimenti agli argomenti trattati in seduta segreta.
3. I membri della Commissione hanno facoltà di fare verbalizzare integralmente loro eventuali dichiarazioni o osservazioni motivate.
4. Il verbale della Commissione è pubblicato sul sito del Comune al link accesso - amministrazione - commissioni, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla redazione.
5. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, prima della pubblicazione, è inviato al Sindaco, alla Giunta, ai Capi gruppo, al Segretario Comunale ed agli organismi di partecipazione popolare.
6. Il verbale è depositato presso la Segreteria Comunale, copia dello stesso è rilasciata ai Consiglieri che ne fanno richiesta.

Art. 6 – Decadenza dalla carica

1. Il componente della Commissione Consiliare decade dalla carica quando, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della singola Commissione.
2. Il componente della Commissione Consiliare decade altresì per le cause indicate agli art. 58 e 59 T.U.E.L.

Art. 7 – Sostituzione dei componenti le Commissioni Consiliari Permanenti

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle Commissioni Consiliari Permanenti coloro che, per qualsiasi causa, decadono o cessano dalla carica di consiglieri comunali o si dimettono dalla carica di membro della Commissione Consiliare Permanente.
In tali casi il capogruppo consiliare provvede ai sensi dell'art. 01 del presente Regolamento a comunicare al Segretario Comunale entro 20 giorni il nominativo del nuovo componente della commissione.

Art. 8 – Delega

In caso di assenza o di temporaneo impedimento ciascun membro della Commissione ha facoltà di delegare altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La delega, debitamente motivata, dovrà essere fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

Art. 9 – Commissioni di studio

1. Nelle materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza, il Consiglio Comunale può istituire Commissioni temporanee di studio con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale.

2. A queste commissioni possono partecipare rappresentanti dei gruppi consiliari, dipendenti comunali, rappresentanti di cittadini o associazioni, individuati con la Delibera di Consiglio di Costituzione della Commissione stessa.
3. E' facoltà di ciascuno dei membri della Commissione chiedere l'intervento di esperti/consulenti nelle materie in trattazione che possono partecipare agli argomenti in discussione all'ordine del giorno.
4. Ciascuna Commissione procede nel corso della prima seduta, alla nomina di un Presidente che provvederà a presentare al Consiglio Comunale, la relazione finale sui lavori svolti dalla Commissione
5. L'art. 5 del presente regolamento disciplina la pubblicità dei lavori delle Commissioni di studio.

Art. 10 – Commissioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissione di Controllo e Garanzia temporanee o permanenti.
2. Scopo delle Commissioni è il controllo sulle modalità di attuazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio, o la garanzia del rispetto e dei principi di corretta e trasparente amministrazione.
3. Si rinvia art. 05 del presente regolamento per quanto concerne le forme di pubblicità dei lavori di dette Commissioni.
4. Ai sensi dell'art.44 comma 1 del TUEL la presidenza di dette commissioni è attribuita alle opposizioni.

Art. 11– Diffusione

Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri comunali in carica ed ai Consiglieri neo – eletti dopo la proclamazione.

Le copie del regolamento destinate alla diffusione devono essere coordinate con le eventuali successive modifiche.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo Comunale on line con le modalità ed i termini previsti dalla legge.